Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PISA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

PORT AUTHORITY DI PISA S.R.L.

JLQDFH

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PISA (PI) VIA DARSENA 3/5 CAP 56121 STRADARIO 00101
Domicilio digitale/PEC	navicelli@arubapec.it
Numero REA	PI - 81619
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	00771600509
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo 2
2 Allegati 6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 00771600509 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 29/03/1982
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOCIE NONCHE', NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, LO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLE ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00771600509
del Registro delle Imprese di PISA
Precedente numero di iscrizione: PI026-7561
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni
Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive
Denominazione: PORT AUTHORITY DI PISA S.R.L.
Data atto di costituzione: 29/03/1982

iscrizione Registro Società
Data iscrizione: 05/06/1982

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società
Data termine: 31/12/2032

scadenza esercizi
Scadenza degli esercizi al 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile
Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi
amministratore unico (in carica)

collegio sindacale
Numero effettivi: 1
Numero supplenti: 1

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOCIE NONCHE', NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, LO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLE

STESSE AMMINISTRAZIONI, IN MATERIA DI VIE D ACQUA, DI ATTIVITA' RIGUARDANTI LA NAVIGAZIONE INTERNA E LA GESTIONE DEL CANALE NAVIGABILE PISA-LIVORNO, COSI' DETTO CANALE DEI NAVICELLI, E DEL TRATTO DEL FIUME ARNO RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISA. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA': A) LA GESTIONE DELLE AREE E DELLE STRUTTURE DEMANIALI PERTINENZIALI DEL CANALE NAVIGABILE PISA-LIVORNO, DEL PORTO INTERNO DI PISA, DEL TRATTO DEL FIUME ARNO RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE, DELLA CONCA DI NAVIGAZIONE DELL INCILE, NONCHE' LA GESTIONE DI TUTTE LE VIE D ACQUA, DELLE RELATIVE SPONDE, DELLE AREE E DELLE STRUTTURE DEMANIALI A QUESTI PERTINENZIALI, IVI INCLUSA LA CIRCOLAZIONE NAUTICA, IL PILOTAGGIO, LA MOVIMENTAZIONE DEI PONTI MOBILI, I SERVIZI, TRASPORTI E TRAINI; B) LA CONCESSIONE, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI DI LEGGE E REGOLAMENTARI, DELLE AREE PORTUALI E DEGLI ALTRI BENI DEMANIALI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE. RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DELLE AREE E DEI BENI DI CUI SOPRA, LA SOCIETA' CURA L ISTRUTTORIA, PREDISPONE E ADOTTA GLI ATTI OCCORRENTI, VIGILA SULL OSSERVANZA DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLE DISPOSIZIONI REGOLANTI I RAPPORTI CONCESSORI, CONTESTA PRONTAMENTE OGNI EVENTUALE INADEMPIMENTO E ADOTTA GLI ATTI CONSEGUENTI, PROVVEDE ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI CANONI DI CONCESSIONE E DEI RELATIVI ACCESSORI; C) LA VIGILANZA SULLO STATO E SULLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO IDROVIARIO NONCHE' LA VIGILANZA SULLA NAVIGAZIONE NEL CANALE, NELLA CONCA DELL INCILE E NEL SOPRA CITATO TRATTO DEL FIUME ARNO, INTESA COME ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E TEMPESTIVA SEGNALAZIONE AI COMPETENTI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE; D) LA PIANIFICAZIONE, LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, QUEST ULTIMA NON DIRETTAMENTE BENSI' ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE APPALTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIGUARDANTI ESCLUSIVAMENTE IL CANALE DEI NAVICELLI E LE SUE PERTINENZE, IL PORTO INTERNO E LE SUE PERTINENZE, LA CONCA DI NAVIGAZIONE DELL INCILE E IL TRATTO DEL FIUME ARNO DALLA CITTA' DI PISA ALLA FOCE, IVI INCLUSO IL DRAGAGGIO DEI FONDALI E LA RIMOZIONE DEI MATERIALI SOMMERSI; E) IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA NAUTICA E DEL SETTORE CANTIERISTICO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO FLUVIALE E NATURALISTICO NELLE AREE IN GESTIONE; F) LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI CONNESSI, COMPLEMENTARI O DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI E DAI CONTRATTI DI SERVIZIO, TEMPO PER TEMPO VIGENTI, IVI INCLUSA L ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA E LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, ANALISI E CONSULENZA. LA SOCIETA', NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DEL PRESENTE STATUTO, PUO' PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE OD UTILI AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PUO' RIGUARDARE SIA LO SVOLGIMENTO COMPLETO DI PROCEDIMENTI E L ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI FINALI SIA LO SVOLGIMENTO DI PARTE DI ESSI O DI SUB-PROCEDIMENTI. LA SOCIETA' RICEVE L AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI DA CIASCUN SOCIO CHE ESERCITA SU DI ESSA, ANCHE IN FORMA CONGIUNTA, IL CONTROLLO ANALOGO DI CUI ALL ART. 2, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175. AI SENSI DELL ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, OLTRE L'OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO ANNUO DELLA SOCIETA' DEVE ESSERE EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA AFFIDATI DAI SOCI E LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO A DETTO LIMITE DI FATTURATO, CHE PUO' ESSERE RIVOLTA A SOGGETTI DIVERSI DAI SOCI, E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'. LA SOCIETA' E' TENUTA ALL ACQUISTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50. PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE, LA SOCIETA' SI CONFORMA AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PUBBLICITA' E IMPARZIALITA' NONCHE' A QUELLI RECATI DALL ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. 165/2001. IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO DESTINATE AD AMPLIARE IL PROPRIO PATRIMONIO; LE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO SONO EFFETTUATE CONTESTUALMENTE ALL'ADOZIONE DI PIANI DI AMMORTAMENTO DI DURATA NON SUPERIORE ALLA VITA UTILE DELL'INVESTIMENTO, NEI QUALI SONO EVIDENZIATE L'INCIDENZA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE SUI SINGOLI ESERCIZI FUTURI NONCHE' LE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI CORRISPONDENTI. LA SOCIETA' PUO' EFFETTUARE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO PASSIVO A BREVE TERMINE FINALIZZATE A SUPERARE CARENZE DI LIQUIDITA'. E ESCLUSO IL RICORSO A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. LA SOCIETA' NON PUO' COSTITUIRE NUOVE SOCIETA' NE' ACQUISIRE O DETENERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', ANCHE CONSORTILI. LA SOCIETA' NON PUO' CONCLUDERE CONTRATTI DI RETE DI CUI ALL ART. 3, COMMA 4-TER E SEGUENTI, DEL DECRETO LEGGE 10 FEBBRAIO 2009 N. 5, CONVERTITO DALLA LEGGE 9 APRILE 2009 N. 33. I BENI DELLA SOCIETA' DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL ATTIVITA' PROPRIA DEI SOCI E/O ALLO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO

DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEGLI STESSI, FINTANTO CHE PERDURA TALE DESTINAZIONE, NON POSSONO ESSERE ALIENATI, NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI GARANZIE REALI VOLONTARIE, NE' SU DI ESSI POSSONO ESSERE COSTITUITI DIRITTI DI TERZI SUSCETTIBILI DI ALTERARNE LA DESTINAZIONE.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO OVVERO, NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO, DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ALL ORGANO AMMINISTRATIVO, MONOCRATICO O COLLEGIALE, SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' SALVE LE COMPETENZE RISERVATE AI SOCI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO. L ISTITUZIONE DEGLI ASSETTI DI CUI ALL ART. 2086 DEL CODICE CIVILE SPETTA ALL ORGANO AMMINISTRATIVO. LE DECISIONI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO DEVONO RISULTARE DA VERBALE NUMERATO E DATATO PROGRESSIVAMENTE, DA TRASCRIVERSI NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI ALL ART. 2478, COMMA 1, N. 3, DEL CODICE CIVILE. IL VERBALE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DALL AMMINISTRATORE UNICO O, NEL CASO IN CUI SIA NOMINATO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO. L ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE STABILENDONE I POTERI. PER SPECIFICHE MATERIE O CATEGORIE DI ATTI, L ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' DELEGARE AL DIRETTORE E/O A TALUNI DIPENDENTI LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA. GLI ATTI DEL DIRETTORE E DEI DIPENDENTI CUI SONO ATTRIBUITI POTERI DI FIRMA, NUMERATI E DATATI PROGRESSIVAMENTE, SONO CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.FERME RESTANDO LE MATERIE INDELEGABILI COME SOTTO PRECISATO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ATTRIBUIRE DELEGHE DI GESTIONE AD UN SOLO AMMINISTRATORE, SALVA L ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AL PRESIDENTE OVE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DALL ASSEMBLEA. ALL'AMMINISTRATORE SPETTA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DELLA DELEGA ATTRIBUITAGLI. NEL CASO IN CUI SIA NOMINATO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO NOMINA AL SUO INTERNO IL CONSIGLIERE CHE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, SENZA ATTRIBUZIONE DI COMPENSI AGGIUNTIVI. LE SEGUENTI MATERIE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI DELEGA E SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO CHE ASSUME LE RELATIVE DELIBERAZIONI PREVIA AUTORIZZAZIONE O DECISIONE DELL ASSEMBLEA SE RICHIESTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO: BUDGET DI PREVISIONE E SUOI AGGIORNAMENTI; RAPPORTO INFRANNUALE DI CUI ALL ART. 22; PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE E PIANI DI RISANAMENTO; SVOLGIMENTO DI NUOVE ATTIVITA' PER I SOCI O MODIFICA SOSTANZIALE DELLE CONDIZIONI DI QUELLE GIA' AFFIDATE DAGLI STESSI, SULLA BASE DI UN PIANO CHE NE EVIDENZI L EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE; SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PER SOGGETTI DIVERSI DAI SOCI, NELL AMBITO DI QUELLE RIENTRANTI NELL OGGETTO SOCIALE, ENTRO IL LIMITE DI FATTURATO ANNUO PREVISTO DALL ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SULLA BASE DI UN PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO CHE EVIDENZI IL CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SCALA O DI ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA TALI DA GIUSTIFICARNE L ASSUNZIONE; EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO PASSIVO DIVERSE DA QUELLE A BREVE TERMINE; PRESTAZIONE DI GARANZIE; ACQUISTO, ALIENAZIONE E PERMUTA DI IMMOBILI; LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILI; PIANO DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO; DISCIPLINE INTERNE DI CUI ALL ART. 19; NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, SE RITENUTO FUNZIONALE ALL ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA', PREVIA SELEZIONE NEL RISPETTO DELL ART. 3, COMMA 6-BIS; DELEGA AL DIRETTORE E/O A TALUNI DIPENDENTI LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA PER SPECIFICHE MATERIE O CATEGORIE DI ATTI; NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLE TRASPARENZA; PROPOSTA ALL ASSEMBLEA DI ATTI DA APPROVARE O DA AUTORIZZARE DA QUEST ULTIMA. L ORGANO AMMINISTRATIVO CONFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI STABILITI DAI SOCI, ANCHE CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL ART. 147-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DALL ART. 19, COMMI DA 5 A 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175. 8. QUALORA, NELL AMBITO DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ADOTTATI DALL ORGANO AMMINISTRATIVO, EMERGANO UNO O PIU' INDICATORI DI CRISI AZIENDALE, QUESTO ASSUME SENZA INDUGIO I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL FINE DI PREVENIRE L'AGGRAVAMENTO DELLA CRISI, DI CORREGGERNE GLI EFFETTI ED ELIMINARNE LE CAUSE, ATTRAVERSO UN IDONEO PIANO DI RISANAMENTO. SI APPLICA LA DISCIPLINA DELL ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO; COORDINA I LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PROVVEDE AFFINCHE'

ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI; CURA L ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTANDO, OVE NECESSARIO, GLI ATTI CONSEGUENTI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO IL CINQUE PER CENTO DA DESTINARE A RISERVA LEGALE SINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SONO RIPARTITI TRA I SOCI IN PROPORZIONE AL CAPITALE POSSEDUTO SALVO DIVERSA DESTINAZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA LE CUI MOTIVAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATE NEL VERBALE. IL PAGAMENTO DEGLI UTILI E' EFFETTUATO TRAMITE LA BANCA DESIGNATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ED AVVIENE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE CHE APPROVA LA DISTRIBUZIONE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO PER ADEGUARLO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE INTRODOTTE IN MATERIA DI SOCIETA' DAL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003 N.6.
L'ASSEMBLEA DELIBERA DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE.

deposito statuto aggiornato

L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE.
L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE.

Contratti di rete

contratto

Numero repertorio: 10534
Numero registrazione: 65
Nome contratto: RETE PRISMA-PROGETTO RETE DI IMPRESE PER I SERVIZI DI MOBILITA' AVANZATA

impresa di riferimento

Denominazione dal Registro Imprese: CIRCLE S.P.A.
Codice fiscale: 07869320965

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2022 - Statuto completo

Allegato "A" Repertorio 46729/14858

PORT AUTHORITY DI PISA S.R.L.
S T A T U T O

TITOLO I
Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "Port Authority di Pisa S.r.l.".
2. Port Authority di Pisa S.r.l. è una società in house, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
3. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.

Art. 2 – Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-*ter* delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.
2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio medesimo.

Art. 3 – Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche socie nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza delle stesse amministrazioni, in materia di vie d'acqua, di attività riguardanti la navigazione interna e la gestione del Canale navigabile Pisa-Livorno, così detto Canale dei Navicelli, e del tratto del fiume Arno ricadente nel territorio del Comune di Pisa.
2. In particolare, la società può svolgere le seguenti attività:

a) la gestione delle aree e delle strutture demaniali pertinenziali del Canale navigabile Pisa-Livorno, del Porto interno di Pisa, del tratto del fiume Arno ricadente nel territorio comunale, della conca di navigazione dell'Incile, nonché la gestione di tutte le vie d'acqua, delle relative sponde, delle aree e delle strutture demaniali a questi pertinenziali, ivi inclusa la circolazione nautica, il pilotaggio, la movimentazione dei ponti mobili, i servizi, trasporti e traini;

b) la concessione, nel rispetto delle norme vigenti di legge e regolamentari, delle aree portuali e degli altri beni demaniali di cui al punto precedente. Relativamente alla concessione delle aree e dei beni di cui sopra, la Società cura l'istruttoria, predispone e adotta gli atti occorrenti, vigila sull'osservanza da parte dei concessionari delle disposizioni regolanti i rapporti concessori, contesta prontamente ogni eventuale inadempimento e adotta gli atti conseguenti, provvede alla riscossione ordinaria e coattiva dei canoni di concessione e dei relativi accessori;

c) la vigilanza sullo stato e sulla gestione dei beni demaniali facenti parte del complesso idroviario nonché la vigilanza sulla navigazione nel Canale, nella conca dell'Incile e nel sopra citato tratto del fiume Arno, intesa come attività di sorveglianza e tempestiva segnalazione ai competenti uffici della Polizia Municipale;

d) la pianificazione, la progettazione ed esecuzione, quest'ultima non direttamente bensì esclusivamente mediante appalto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti esclusivamente il Canale dei Navicelli e le sue pertinenze, il porto interno e le sue pertinenze, la conca di navigazione dell'Incile e il tratto del fiume Arno dalla città di Pisa alla foce, ivi incluso il dragaggio dei fondali e la rimozione dei materiali sommersi;

e) il sostegno allo sviluppo della nautica e del settore cantieristico e la promozione del turismo fluviale e naturalistico nelle aree in gestione;

f) lo svolgimento di funzioni amministrative e servizi connessi, complementari o di supporto alle attività di cui ai punti precedenti, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari e dai contratti di servizio, tempo per tempo vigenti, ivi inclusa l'assistenza tecnica ed amministrativa e le attività di pianificazione, progettazione, analisi e consulenza.

3. La società, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.

4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa, anche in forma congiunta, il controllo analogo di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato, che può essere rivolta a soggetti diversi dai soci, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

6-bis. Per il reclutamento del personale anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

7. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

8. La società non può costituire nuove società né acquisire o detenere partecipazioni in società, anche consortili. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

9. I beni della società destinati alla produzione di servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.

Art. 4 – Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2032; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

TITOLO II
Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazione, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e coordinamento, finanziamenti

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 157.003,84, interamente versato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di

nuova emissione a terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.
4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.
5. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6 – Soci

1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci esclusivamente le amministrazioni pubbliche che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività. Per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 7 – Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento

1. In conformità a quanto previsto dal precedente art. 6, le quote di partecipazione sono trasferibili esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che già si avvalgono o che intendono avvalersi della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.
2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'organo amministrativo, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.
3. L'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato un consiglio di amministrazione il presidente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'organo amministrativo, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.
5. L'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato in consiglio di amministrazione il presidente, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.
6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.
7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.
9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.

Art. 8 – Recesso del socio

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni o servizi.
3. Il diritto di recesso è esercitato dal socio mediante comunicazione all'organo amministrativo, trasmessa per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., oppure mediante apposita comunicazione resa in

seno all'assemblea dei soci e riportata nel verbale della seduta.
4. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 9 – Esclusione del socio
1. Il socio, che per il periodo continuo di un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi, può essere escluso dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile.
2. Al maturare della condizione prevista dal comma 1, l'organo amministrativo provvede senza indugio a convocare l'assemblea per deliberare l'esclusione del socio.
3. Il valore della partecipazione del socio escluso è determinato in proporzione del patrimonio sociale.

Art. 10 – Unico socio
1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 11 – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento
1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.

Art. 12 – Finanziamenti
1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.
2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III
Decisioni dei soci

Art. 13 – Convocazione dell'assemblea
1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo. L'avviso di convocazione è sottoscritto dall'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato un consiglio di amministrazione dal presidente, ed è spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.
4. L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno:
- per autorizzare l'organo amministrativo all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce;
- per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

Art. 14 – Presidenza dell'assemblea
1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato un consiglio di amministrazione, dal presidente; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
3. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente dell'assemblea, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

Art. 15 – Intervento e decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese.
4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.
5. Non può essere conferita delega agli amministratori, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.
6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.
7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.
8. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
9. In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare si intende comunque adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
10. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.

Art. 16 – Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
b) modificazioni dello statuto;
c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
f) riduzione del capitale sociale;
g) gradimento di nuovi soci;
h) esclusione del socio;
i) decisione, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, se la società debba essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione e, in quest'ultimo caso, del numero degli amministratori;
j) nomina:
   - dell'amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico, e determinazione del relativo compenso;

- degli amministratori, in caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, e fra essi del presidente, nonché determinazione dei relativi compensi;

k) revoca degli amministratori;
l) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;
m) operazioni di fusione e scissione;
n) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
o) indirizzi all'organo amministrativo in ordine agli obiettivi da perseguire;
p) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;
q) revoca della liquidazione.

2. L'assemblea, su motivata proposta dell'organo amministrativo, delibera altresì le seguenti autorizzazioni preventive per il compimento di atti di competenza dello stesso organo amministrativo, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

a) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti;
b) svolgimento di nuove attività per i soci o modifica sostanziale delle condizioni di quelle già affidate dagli stessi, sulla base di un piano che ne evidenzi l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
c) svolgimento di attività per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelle rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificarne l'assunzione;
d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
e) prestazione di garanzie;
f) acquisto, alienazione e permuta di immobili;
g) locazione passiva di immobili;
h) piani di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

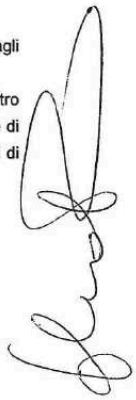

TITOLO IV
Amministrazione

Art. 17 – Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico ovvero, nel rispetto delle norme in materia di società a controllo pubblico, da un consiglio di amministrazione.

1-bis. La nomina assembleare dell'organo amministrativo collegiale è sempre preceduta da delibera, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, con la quale l'assemblea dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione e stabilisce se questo debba essere composto da tre o da cinque membri, compreso il presidente. Tale delibera è prontamente trasmessa dalla società alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

1-ter. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

2. In relazione alla carica di amministratore della società operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e decadenza previste dalla legge; ciascun amministratore deve altresì possedere i requisiti stabiliti ai sensi di legge. Ciascun amministratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere agli amministratori nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

4. L'organo amministrativo è nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

carica; i membri dell'organo amministrativo sono rieleggibili. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4-bis. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, questo si intende decaduto ed è convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

5. Ciascun amministratore è revocabile dall'assemblea.

Art. 18 – Poteri dell'organo amministrativo

1. All'organo amministrativo, monocratico o collegiale, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto. L'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 del Codice Civile spetta all'organo amministrativo.

2. Le decisioni dell'organo amministrativo devono risultare da verbale numerato e datato progressivamente, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori di cui all'art. 2478, comma 1, n. 3, del Codice Civile. Il verbale deve essere sottoscritto dall'amministratore unico o, nel caso in cui sia nominato un consiglio di amministrazione, dal presidente e dal segretario.

3. L'organo amministrativo può nominare un direttore stabilendone i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti, l'organo amministrativo può delegare al direttore e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma.

5. Gli atti del direttore e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.

5-bis. Ferme restando le materie indelegabili ai sensi del successivo comma 6, il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. All'amministratore spetta la legale rappresentanza della società nei limiti della delega attribuitagli.

5-ter. Nel caso in cui sia nominato un consiglio di amministrazione, questo nomina al suo interno il consigliere che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza attribuzione di compensi aggiuntivi.

6. Le seguenti materie non possono formare oggetto di delega e sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo che assume le relative deliberazioni previa autorizzazione o decisione dell'assemblea se richiesto dalla legge o dallo statuto:

a) budget di previsione e suoi aggiornamenti;
b) rapporto infrannuale di cui all'art. 22;
c) programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e piani di risanamento;
d) svolgimento di nuove attività per i soci o modifica sostanziale delle condizioni di quelle già affidate dagli stessi, sulla base di un piano che ne evidenzi l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) svolgimento di attività per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelle rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificarne l'assunzione;
f) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
g) prestazione di garanzie;
h) acquisto, alienazione e permuta di immobili;
i) locazione passiva di immobili;
j) piano delle assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato;
k) discipline interne di cui all'art. 19;
l) nomina del direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società, previa selezione nel rispetto dell'art. 3, comma 6-bis;
m) delega al direttore e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma per specifiche materie o categorie di atti;
n) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e delle trasparenza;

o) proposta all'assemblea di atti da approvare o da autorizzare da quest'ultima.

7. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'organo amministrativo, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, questo assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 18-bis – Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Pisa, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei propri membri.

2. L'avviso di convocazione è inviato ai consiglieri ed al sindaco revisore dal presidente del consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali l'avviso di convocazione può essere inviato due giorni prima dell'adunanza.

3. Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze del consiglio di amministrazione qualora siano presenti la totalità degli amministratori e il sindaco revisore. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del consiglio di amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario verbalizzante.

4. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario verbalizzante, anche scelto al di fuori dei suoi componenti.

Art. 18-ter – Deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 18-quater – Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio;
b) coordina i lavori del consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
c) cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione adottando, ove necessario, gli atti conseguenti.

Art. 19 – Discipline interne

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'organo amministrativo adotta le seguenti discipline interne:

a) il regolamento per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate da misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;

c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti del socio detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.

TITOLO V
Funzione di controllo e revisione legale dei conti

Art. 20 – Sindaco e revisione legale dei conti

1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge.
2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.
3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Egli provvede inoltre alla revisione legale dei conti.
4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli non è immediatamente rieleggibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

TITOLO VI
Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili

Art. 21 – Budget

1. L'organo amministrativo, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'assemblea; a seguito dell'autorizzazione dell'assemblea, l'organo amministrativo, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.
2. Il budget di previsione contiene:
a) gli obiettivi di gestione della società;
b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
d) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo.
3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.
4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.
5. Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.
6. Qualora l'organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.
7. Nella relazione sulla gestione l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 22 – Rapporto infrannuale dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. A tale scopo l'organo amministrativo trasmette ai soci ed al sindaco revisore un rapporto semestrale costituito da:

a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;

b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.

2. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive. Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive adottate e/o le azioni che l'organo amministrativo intende adottare per scongiurarne l'insorgenza.

Art. 23 – Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario e dalla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 24 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea le cui motivazioni devono essere riportate nel verbale.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO VII
Ulteriori norme per il controllo dei soci

Art. 25 – Controllo dei soci

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

2. La società è soggetta al controllo dei soci. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

3. Il controllo analogo dei soci si esplica attraverso:

a) le modalità previste dal presente statuto;

b) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, ivi inclusi eventuali patti parasociali;

c) le modalità stabilite dai contratti di servizio.

Art. 26 – Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati dei soci,

nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.
3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

Art. 27 – Trasmissione di determinati atti ai soci
1. L'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato il consiglio di amministrazione il presidente, trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per la relativa trattazione:
a) il budget di previsione;
b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
c) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore.
2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 21, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 22 ed alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.
3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Art. 28 – Norme speciali
1. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.
2. I componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione
1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 30 - Controversie
1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 31 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2022

PORT AUTHORITY DI PISA S.R.L.
Codice fiscale: 00771600509

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3° DEL DPR N.445/2000.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE, AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE M.U.I.